



BANCA CARIGE

Cassa di Risparmio di Genova e Imperia

"Società Capogruppo del Gruppo Banca Carige"

REGOLAMENTO IN TEMA DI OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

Testo approvato dal Consiglio di Amministrazione della CARIGE S.p.A. nella seduta del 9 novembre 2010



GRUPPO BANCA CARIGE

PREMESSA

Il “Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate”, adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, e successive modifiche e integrazioni, in attuazione dell’articolo 2391-bis del Codice Civile, nonché degli articoli 113-ter, 114, 115 e 154-ter del D.Lgs. 58/1998 (di seguito “Regolamento Consob”), detta i principi ai quali le società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell’Unione Europea e con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante si attengono al fine di assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate realizzate direttamente o per il tramite di società controllate.

Con il presente Regolamento, la CARIGE S.p.A. adotta, secondo i principi di cui sopra, una procedura generale per le operazioni con parti correlate definite “di minore rilevanza” (art. 3) ed una procedura speciale più rigorosa per le operazioni “di maggiore rilevanza” (art. 4), con richiamo degli inerenti obblighi informativi (art. 5).

Sono quindi previste regole specifiche per le operazioni di competenza assembleare (art. 6) e per le delibere quadro (art. 7). Segue l’individuazione di una serie di ipotesi di esclusione, in cui la disciplina descritta non trova applicazione, in tutto o in parte (art. 8).

Infine il presente Regolamento, dopo aver individuato regole con riguardo alle ipotesi in cui la CARIGE S.p.A. esamini o approvi operazioni di società controllate (art. 9), definisce alcuni obblighi, in particolare informativi, connessi alla disciplina in materia di operazioni con parti correlate (art. 10).

ART. 1

(Ambito di applicazione del Regolamento)

1. Ai sensi dell’articolo 2391-bis del Codice Civile e dalla inerente normativa regolamentare di attuazione di cui al Regolamento Consob, da interpretarsi conformemente alla comunicazione n. DEM/10078683 del 24 settembre 2010 (i cui testi vengono allegati al presente Regolamento sotto le lettere A, B e C), preso atto di quanto disposto dall’articolo 9 del Codice di Autodisciplina delle società quotate (all. D) e tenute presenti le procedure amministrative e contabili previste dall’articolo 154-bis del D.Lgs. 58/1998, il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo CARIGE S.p.A. adotta, con il presente Regolamento, previo parere favorevole espresso dal Comitato per il Controllo Interno, nella composizione dei soli membri indipendenti, procedure che assicurino la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate, realizzate direttamente o per il tramite di Società controllate, anche con riguardo alle ipotesi in cui la CARIGE S.p.A. esamini o approvi operazioni di Società controllate.
2. Il Consiglio di Amministrazione provvede inoltre ad identificare e ad esaminare trimestralmente il perimetro delle parti correlate della Banca.

ART. 2

(Definizioni)

1. Tenuto conto di quanto previsto dal Regolamento Consob e relativi allegati (documentazione alla quale si rinvia per l’integrazione delle definizioni proposte e per il significato dei termini di seguito non definiti), ai fini dell’applicazione del presente Regolamento e ove non diversamente specificato nel testo del medesimo si intendono per:

- A) “parte correlata”: un soggetto che:
- (a) direttamente, o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposte persone:
 - (i) controlla la Banca, ne è controllato, o è sottoposto a comune controllo;
 - (ii) detiene una partecipazione nella Banca tale da poter esercitare un’influenza notevole su quest’ultima;
 - (iii) esercita il controllo sulla Banca congiuntamente con altri soggetti;
 - (b) è una società collegata della Banca;
 - (c) è una joint venture in cui la Banca è una partecipante;
 - (d) è uno dei Dirigenti con responsabilità strategiche della Banca o della sua controllante;
 - (e) è uno stretto familiare di uno dei soggetti di cui alle lettere (a) o (d);
 - (f) è un’entità nella quale uno dei soggetti di cui alle lettere (d) o (e) esercita il controllo, il controllo congiunto o l’influenza notevole o detiene, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto;
 - (g) è un fondo pensionistico complementare, collettivo od individuale, italiano od estero, costituito a favore dei dipendenti della Banca, o di una qualsiasi altra entità ad essa correlata.

Ai fini di quanto sopra, si intende per:

- (a) “controllo”: il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di un’entità al fine di ottenere benefici dalle sue attività.
Si presume che esista il controllo quando un soggetto possiede, direttamente o indirettamente attraverso le proprie controllate, più della metà dei diritti di voto di un’entità a meno che, in casi eccezionali, possa essere chiaramente dimostrato che tale possesso non costituisce controllo. Il controllo esiste anche quando un soggetto possiede la metà, o una quota minore, dei diritti di voto esercitabili in Assemblea se questi ha:
 - (i) il controllo di più della metà dei diritti di voto in virtù di un accordo con altri investitori;
 - (ii) il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali dell’entità in forza di uno statuto o di un accordo;
 - (iii) il potere di nominare o di rimuovere la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione o dell’equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell’entità è detenuto da quel Consiglio o organo;
 - (iv) il potere di esercitare la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute del Consiglio di Amministrazione o dell’equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell’entità è detenuto da quel Consiglio o organo;
- (b) “controllo congiunto”: la condivisione, stabilita contrattualmente, del controllo su un’attività economica;
- (c) “influenza notevole”: il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali di un’entità senza averne il controllo. Un’influenza notevole può essere ottenuta attraverso il possesso di azioni, tramite clausole statutarie o accordi.
Se un soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), il 20% o una quota maggiore dei voti esercitabili nell’Assemblea della partecipata (10% se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati)¹, si presume che abbia un’influenza notevole, a meno che non possa essere chiaramente dimostrato il contrario. Di contro, se il soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), una quota minore del 20% dei voti esercitabili nell’Assemblea della partecipata, si presume che la partecipante non abbia un’influenza notevole, a meno che tale influenza non possa essere chiaramente dimostrata. La

¹ La rilevanza del possesso partecipativo del 10% quale presunzione di esercizio dell’influenza notevole sulle società quotate, prevista dall’art. 2359, comma 3, del Codice Civile, è espressamente richiamata dalla Consob nella comunicazione interpretativa n. DEM/10078683 del 24/9/2010.

presenza di un soggetto in possesso della maggioranza assoluta o relativa dei diritti di voto non preclude necessariamente a un altro soggetto di avere un'influenza notevole. L'esistenza di influenza notevole è solitamente segnalata dal verificarsi di una o più delle seguenti circostanze:

- (i) la rappresentanza nel Consiglio di Amministrazione, o nell'organo equivalente, della partecipata;
 - (ii) la partecipazione nel processo decisionale, inclusa la partecipazione alle decisioni in merito ai dividendi o ad altro tipo di distribuzione degli utili;
 - (iii) la presenza di operazioni rilevanti tra la partecipante e la partecipata;
 - (iv) l'interscambio di personale dirigente;
 - (v) la messa a disposizione di informazioni tecniche essenziali;
- (d) "Dirigenti con responsabilità strategiche": quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della Banca, compresi gli Amministratori (esecutivi o meno) della società stessa, e quindi: gli Amministratori, i Sindaci, l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale, i Condirettori Generali, i Vice Direttori Generali e i Direttori Centrali;
- (e) "stretti familiari"²: quei familiari di un soggetto che ci si attende possano influenzare, o essere influenzati da, tale soggetto nei loro rapporti con la Banca, tra cui:
- (a) i figli e il coniuge o il convivente;
 - (b) i figli del coniuge o del convivente;
 - (c) le persone a carico di quel soggetto o del coniuge o del convivente.
- (f) "società controllata": un'entità, anche senza personalità giuridica, come nel caso di una società di persone, controllata da un'altra entità, indicata come controllante;
- (g) "società collegata": un'entità, anche senza personalità giuridica, come nel caso di una società di persone, in cui il socio eserciti un'influenza notevole, ma non il controllo o il controllo congiunto;
- (h) "joint venture": un accordo contrattuale con il quale due o più parti intraprendono un'attività economica sottoposta a controllo congiunto;
- B) "operazioni con parti correlate": qualunque trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni fra parti correlate, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo, ivi incluse:
- le operazioni di fusione, di scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale, ove realizzate con parti correlate;
 - ogni decisione relativa all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli Organi di amministrazione e controllo e agli altri Dirigenti con responsabilità strategiche;
- C) "operazioni di maggiore rilevanza": operazioni con parti correlate in cui almeno uno degli indici di rilevanza di cui all'Allegato 3 al Regolamento Consob, applicabili a seconda della specifica operazione, risulti superiore alla soglia del 5%;
- D) "operazioni di minore rilevanza": le operazioni con parti correlate diverse dalle operazioni di maggiore rilevanza e dalle operazioni di importo esiguo;
- E) "operazioni di importo esiguo": le operazioni il cui controvalore sia pari o inferiore ad Euro 500.000, pur trattandosi di operazioni non ordinarie e/o di operazioni non concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard.
- Per il calcolo delle soglie delle operazioni concernenti la Finanza, trova applicazione lo stesso criterio di ponderazione del valore nozionale di dette operazioni già utilizzato per la determinazione dei poteri delegati;
- F) "operazioni ordinarie": le operazioni che rientrano nell'ordinario esercizio dell'attività

² La definizione che segue coincide con quella fornita dal Principio Contabile internazionale IAS 24, adottato con Regolamento (UE) n. 632/2010 del 19/7/2010: il riferimento nelle procedure a fattispecie di correlazione previste dal citato Principio Contabile è stato ammesso dalla Consob nella comunicazione interpretativa n. DEM/10078683 del 24/9/2010.

- operativa e della connessa attività finanziaria;
- G) “condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard”: condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti ovvero quelle praticate a soggetti con cui la Banca sia obbligata per legge a contrarre a un determinato corrispettivo;
 - H) “Amministratore indipendente”: il componente del Consiglio di Amministrazione che sia qualificabile come “indipendente” ai sensi dell’articolo 18, comma 4, dello Statuto;
 - I) “Amministratore non correlato”: l’Amministratore diverso dalla controparte di una determinata operazione e dalle sue parti correlate;
 - L) “soci non correlati”: i soggetti ai quali spetta il diritto di voto diversi dalla controparte di una determinata operazione e dai soggetti correlati sia alla controparte di una determinata operazione sia alla Società.

Ai fini della loro identificazione, la controparte dell’operazione fornisce alla Banca, ai sensi dell’articolo 4, comma 8, del Regolamento Consob, le informazioni necessarie, con congruo anticipo prima della data dell’Assemblea;

- M) “interessi significativi”:
 - i) in un’operazione con o tra società controllate, anche congiuntamente, dalla CARIGE S.p.A.: gli interessi che un’altra parte correlata della Banca ha nelle società controllate controparti dell’operazione, in quanto:
 - a) direttamente o indirettamente, controlla almeno una delle società controparti dell’operazione, congiuntamente con la CARIGE S.p.A. o come società interposta nell’esercizio del controllo da parte della CARIGE S.p.A.;
 - b) direttamente o indirettamente, detiene in almeno una delle società controparti dell’operazione una partecipazione tale da poter esercitare un’influenza notevole;
 - c) è uno dei Dirigenti con responsabilità strategiche di almeno una di queste società e, come tale, percepisce una parte significativa della remunerazione in relazione ai risultati economici conseguiti da tale società;
 - ii) in un’operazione con società collegate della CARIGE S.p.A.: gli interessi che un’altra parte correlata della Banca ha nelle società collegate controparti dell’operazione, in quanto:
 - a) direttamente o indirettamente, controlla almeno una delle società collegate controparti dell’operazione, anche congiuntamente con altri soggetti;
 - b) direttamente o indirettamente, detiene in almeno una delle società collegate controparti dell’operazione una partecipazione tale da poter esercitare un’influenza notevole, anche come società interposta nell’esercizio di influenza notevole da parte della CARIGE S.p.A.;
 - c) è uno dei Dirigenti con responsabilità strategiche di almeno una di queste società e, come tale, percepisce una parte significativa della remunerazione in relazione ai risultati economici conseguiti da tale società.

Ai fini di quanto sopra, non si considerano avere interessi significativi le società partecipate in maniera totalitaria dalla CARIGE S.p.A.

Per determinare se il peso della partecipazione sia tale da poter esercitare un’influenza notevole, le partecipazioni dirette sono ponderate per la totalità, mentre quelle indirette sono ponderate secondo la percentuale di capitale sociale detenuta nelle società interposte attraverso cui è posseduta la partecipazione;

- N) “TUF”: il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 recante il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria;
- O) “TUB”: il Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;
- P) “Regolamento Emittenti”: il Regolamento recante norme di attuazione del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 concernente la disciplina degli emittenti (adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999)

Q) “Regolamento Consob”: il “Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate”, adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010.

ART. 3

(Procedura per le operazioni di minore rilevanza)

1. La competenza a deliberare l’approvazione di operazioni di minore rilevanza con parti correlate è riservata al Consiglio di Amministrazione, salvi i casi in cui la deliberazione, ai sensi della normativa vigente o dello Statuto, sia riservata alla competenza dell’Assemblea o debba da questa essere autorizzata.
2. L’operazione è approvata previo motivato parere non vincolante, espresso dal Comitato per il Controllo Interno, nella composizione dei soli membri non correlati, in maggioranza indipendenti, sull’interesse della Società al compimento dell’operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni. Nei singoli casi in cui non sarà possibile adottare la composizione sopra indicata, il Comitato dovrà essere integrato dagli Amministratori indipendenti esterni al medesimo, in conformità a quanto previsto dal Regolamento del Comitato per il Controllo Interno. Qualora, con riferimento ad una determinata operazione, non vi siano almeno due Amministratori indipendenti non correlati, l’operazione è approvata previo motivato parere non vincolante degli Amministratori indipendenti non correlati eventualmente presenti o, in mancanza, del Collegio Sindacale, nel rispetto dei termini e delle modalità di seguito indicati per il Comitato per il Controllo Interno. Nell’ipotesi del rilascio del parere da parte del Collegio Sindacale, i Sindaci che abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, nell’operazione, ne danno notizia agli altri Sindaci, precisandone la natura, i termini, l’origine e la portata.
3. Il Comitato per il Controllo Interno ha la facoltà di farsi assistere, a spese della Banca, da uno o più esperti indipendenti di propria scelta che non abbiano, neppure indirettamente, interessi nell’operazione, anche al fine di valutare la congruità delle condizioni pattuite, rispetto a quelle che sarebbero state verosimilmente negoziate tra parti non correlate (facoltà che, in alternativa, compete ai singoli Amministratori indipendenti non correlati eventualmente presenti o al Collegio Sindacale, secondo quanto previsto dal precedente comma 2).
4. Nella conduzione delle trattative e nella fase istruttoria, la struttura aziendale competente deve effettuare un approfondito e documentato esame delle ragioni dell’operazione, nonché della convenienza e della correttezza sostanziale delle sue condizioni.
5. La relativa documentazione, che deve rappresentare in modo esaustivo le risultanze dell’esame condotto e contenere oggettivi elementi di riscontro se le condizioni dell’operazione sono definite equivalenti a quelle di mercato o standard, è trasmessa o resa disponibile con congruo anticipo ai componenti del Comitato per il Controllo Interno e a tutti gli Amministratori indipendenti in carica, nonché al Collegio Sindacale, tramite la Segreteria Generale della Banca.
6. Il Comitato provvede ad esprimere il proprio parere motivato in tempo utile per l’assunzione della deliberazione sull’operazione da parte del Consiglio di Amministrazione (in alternativa il parere è espresso dai singoli Amministratori indipendenti non correlati eventualmente presenti o dal Collegio Sindacale, secondo quanto previsto dal precedente comma 2). La documentazione esaminata ed il relativo parere devono essere trasmessi in tempo utile a tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione.
7. I verbali delle deliberazioni di approvazione recano adeguata motivazione in merito all’interesse della Banca al compimento dell’operazione nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni. In caso di parere negativo o condizionato a rilievi formulati, la delibera fornisce analitica motivazione delle ragioni per cui essa viene comunque assunta e puntuale riscontro ai rilievi formulati.
8. Fermo quanto previsto dall’articolo 114, comma 1, del TUF, la Banca mette a disposizione del pubblico, entro quindici giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell’esercizio, presso la sede

sociale e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti, un documento contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto e del corrispettivo delle operazioni approvate nel trimestre di riferimento in presenza di un parere negativo espresso ai sensi del comma 2, nonché delle ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere tale parere. Nel medesimo termine il parere è messo a disposizione del pubblico in allegato al predetto documento o sul sito internet della Banca. Ai fini dell'applicazione del presente comma, il parere subordinato ad una o più condizioni si considera favorevole se il Consiglio di Amministrazione, nell'approvare le operazioni, accoglie in modo integrale tutte le indicazioni alle quali è subordinato il parere.

9. Qualora all'operazione di minore rilevanza con parte correlata si applichi l'articolo 136 del TUB, che richiede una deliberazione del Consiglio di Amministrazione presa all'unanimità e con il voto favorevole di tutti i componenti del Collegio Sindacale, le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione limitatamente a:
- a) la trasmissione con congruo anticipo ai componenti del Consiglio di Amministrazione di informazioni complete e adeguate, che rappresentino in modo esaustivo le risultanze dell'esame condotto e contengano oggettivi elementi di riscontro se le condizioni dell'operazione siano definite equivalenti a quelle di mercato o standard;
 - b) l'adeguata motivazione, nei verbali delle deliberazioni di approvazione, in merito all'interesse della Banca al compimento dell'operazione nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

Restano altresì fermi gli obblighi di informativa trimestrale al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale di cui all'articolo 10, comma 1.

ART. 4

(Procedura per le operazioni di maggiore rilevanza)

1. La competenza a deliberare l'approvazione di operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate è riservata al Consiglio di Amministrazione, salvi i casi in cui la deliberazione, ai sensi della normativa vigente o dello Statuto, sia riservata alla competenza dell'Assemblea o debba da questa essere autorizzata.
2. L'operazione è approvata previo motivato parere favorevole espresso dal Comitato per il Controllo Interno, nella composizione dei soli membri indipendenti non correlati, sull'interesse della Società al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni. A tal fine, il Comitato è preliminarmente coinvolto nella fase delle trattative e nella fase istruttoria, attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e tempestivo e con la facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria. Nei singoli casi in cui non sarà possibile adottare la composizione sopra indicata, il Comitato dovrà essere integrato dagli Amministratori indipendenti esterni al medesimo, in conformità a quanto previsto dal Regolamento del Comitato per il Controllo Interno. Qualora, con riferimento ad una determinata operazione, non vi siano almeno tre Amministratori indipendenti non correlati, l'operazione è approvata previo motivato parere favorevole degli Amministratori indipendenti non correlati eventualmente presenti o, in mancanza, del Collegio Sindacale, nel rispetto dei termini e delle modalità di seguito indicati per il Comitato per il Controllo Interno e con analogo coinvolgimento nella fase delle trattative e nella fase istruttoria. Nell'ipotesi del rilascio del parere da parte del Collegio Sindacale, i Sindaci che abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, nell'operazione, ne danno notizia agli altri Sindaci, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.
3. Il Comitato per il Controllo Interno ha la facoltà di farsi assistere, a spese della Banca, da uno o più esperti indipendenti di propria scelta che non abbiano, neppure indirettamente, interessi nell'operazione, anche al fine di valutare la congruità delle condizioni pattuite, rispetto a quelle che sarebbero state verosimilmente negoziate tra parti non correlate (facoltà che, in

alternativa, compete ai singoli Amministratori indipendenti non correlati eventualmente presenti o al Collegio Sindacale, secondo quanto previsto dal precedente comma 2).

4. Ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui al comma 2, quando siano avviate trattative relativamente ad un'operazione, che ragionevolmente potrebbe essere:
 - conclusa con una parte correlata e
 - qualificata come operazione di maggiore rilevanza,la struttura aziendale competente invia preliminarmente ai componenti del Comitato per il Controllo Interno e a tutti gli Amministratori indipendenti in carica, nonché al Collegio Sindacale, tramite la Segreteria Generale della Banca, una comunicazione scritta contenente le informazioni al momento disponibili relative all'operazione.
5. La struttura aziendale competente procede quindi alla conduzione delle trattative e dell'istruttoria, effettuando un approfondito e documentato esame delle ragioni dell'operazione, nonché della convenienza e della correttezza sostanziale delle sue condizioni. Le informazioni rilevanti emerse in tale fase devono essere fornite, tempo per tempo, al Comitato per il Controllo Interno (o ai singoli Amministratori indipendenti non correlati eventualmente presenti o al Collegio Sindacale, secondo quanto previsto dal precedente comma 2), tramite la Segreteria Generale della Banca. In ogni caso il Comitato ha la facoltà, da esercitarsi tramite il Coordinatore o tramite uno o più componenti dallo stesso delegati, di richiedere informazioni e di formulare osservazioni alla struttura aziendale competente (facoltà che in alternativa compete ai singoli Amministratori indipendenti non correlati eventualmente presenti o al Collegio Sindacale, secondo quanto previsto dal precedente comma 2).
6. La relazione conclusiva predisposta dalla struttura aziendale competente, che deve rappresentare in modo esaustivo le risultanze dell'esame condotto e contenere oggettivi elementi di riscontro se le condizioni dell'operazione sono definite equivalenti a quelle di mercato o standard, è trasmessa o resa disponibile con congruo anticipo al Comitato per il Controllo Interno (o ai singoli Amministratori indipendenti non correlati eventualmente presenti o al Collegio Sindacale, secondo quanto previsto dal precedente comma 2), tramite la Segreteria Generale della Banca.
7. Il Comitato provvede ad esprimere il proprio parere motivato in tempo utile per l'assunzione della deliberazione sull'operazione da parte del Consiglio di Amministrazione (in alternativa il parere è espresso dai singoli Amministratori indipendenti non correlati eventualmente presenti o dal Collegio Sindacale, secondo quanto previsto dal precedente comma 2). La documentazione esaminata ed il relativo parere devono essere trasmessi in tempo utile a tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione.
8. I verbali delle deliberazioni di approvazione recano adeguata motivazione in merito all'interesse della Banca al compimento dell'operazione nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni. In caso di parere negativo o condizionato a rilievi formulati, la delibera fornisce analitica motivazione delle ragioni per cui essa viene comunque assunta, ai sensi del comma seguente, e puntuale riscontro ai rilievi formulati.
9. In conformità a quanto previsto dallo Statuto, il Consiglio di Amministrazione può approvare le operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate nonostante l'avviso contrario degli Amministratori indipendenti non correlati (o del Collegio Sindacale, secondo quanto previsto dal precedente comma 2), purché il compimento di tali operazioni sia autorizzato dall'Assemblea, ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, numero 5), del Codice Civile. In tal caso, fermo quanto previsto dagli articoli 2368, 2369 e 2373 del Codice Civile, l'operazione non potrà essere compiuta qualora la maggioranza dei soci non correlati votanti esprima voto contrario all'operazione, purché i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il 10% del capitale sociale ordinario. Il Consiglio di Amministrazione dovrà includere, nella proposta di deliberazione assembleare, una previsione che consenta di dare esecuzione alla deliberazione stessa solo ove non consti il voto contrario di cui al precedente periodo. Ai fini dell'applicazione del presente comma, il parere subordinato ad una o più condizioni si considera favorevole se il Consiglio di Amministrazione, nell'approvare le operazioni, accoglie in modo integrale tutte le indicazioni alle quali è subordinato il parere.

10. Qualora all'operazione di maggiore rilevanza con parte correlata si applichi l'articolo 136 del TUB, che richiede una deliberazione del Consiglio di Amministrazione presa all'unanimità e con il voto favorevole di tutti i componenti del Collegio Sindacale, le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione limitatamente a:
- a) il coinvolgimento del Comitato per il Controllo Interno nella fase delle trattative e nella fase istruttoria, attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e tempestivo e con la facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria;
 - b) la trasmissione con congruo anticipo ai componenti del Consiglio di Amministrazione di informazioni complete e adeguate, che rappresentino in modo esaustivo le risultanze dell'esame condotto e contengano oggettivi elementi di riscontro se le condizioni dell'operazione siano definite equivalenti a quelle di mercato o standard;
 - c) l'adeguata motivazione, nei verbali delle deliberazioni di approvazione, in merito all'interesse della Banca al compimento dell'operazione nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni.
- Restano altresì fermi gli obblighi di informativa trimestrale al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale di cui all'articolo 10, comma 1, nonché gli obblighi di informativa al pubblico di cui all'articolo 5.

ART. 5

(Informazione al pubblico)

1. Qualora un'operazione con parti correlate, di maggiore o di minore rilevanza, sia soggetta agli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 114, comma 1, del TUF, nel comunicato da diffondere al pubblico sono contenute, in aggiunta alle altre informazioni da pubblicarsi ai sensi della predetta norma, le seguenti informazioni:
 - a) l'indicazione che la controparte dell'operazione è una parte correlata e la descrizione della natura della correlazione;
 - b) la denominazione o il nominativo della controparte dell'operazione;
 - c) se l'operazione supera o meno le soglie di rilevanza di cui all'articolo 2, comma 1, lettera C), e l'indicazione circa l'eventuale successiva pubblicazione di un documento informativo ai sensi dei commi che seguono;
 - d) la procedura che è stata o sarà seguita per l'approvazione dell'operazione e, in particolare, se la società si è avvalsa di un caso di esclusione previsto dall'articolo 8;
 - e) l'eventuale approvazione dell'operazione nonostante l'avviso contrario degli Amministratori indipendenti.
2. In caso di operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate, da realizzarsi anche da parte di Società controllate italiane o estere, la Banca dovrà:
 - mettere a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti,
 - trasmettere alla Consob mediante collegamento con il meccanismo di stoccaggio autorizzato, ai sensi dell'articolo 65-septies, comma 3, del Regolamento Emittenti, un documento informativo redatto in conformità all'Allegato 4 del Regolamento Consob (evidenziante i rischi connessi ai potenziali conflitti di interesse e contenente le necessarie informazioni relative all'operazione), entro sette giorni:
 - dall'approvazione dell'operazione da parte del Consiglio di Amministrazione, oppure
 - qualora il Consiglio di Amministrazione deliberi di presentare una proposta contrattuale, dal momento in cui il contratto, anche preliminare, sia concluso in base alla disciplina applicabile, oppure
 - nei casi di competenza o di autorizzazione assembleare, dall'approvazione della proposta da sottoporre all'Assemblea.
3. Il predetto obbligo sussiste anche qualora, nel corso dell'esercizio, la CARIGE S.p.A. concluda

con una stessa parte correlata, o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia alla Banca medesima, operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario le quali, pur non qualificabili singolarmente come operazioni di maggiore rilevanza, superino, ove cumulativamente considerate, le soglie di rilevanza di cui all'articolo 2, comma 1, lettera C). Per consentire l'identificazione delle parti correlate, le controparti dell'operazione forniscono, su richiesta della Banca, le informazioni necessarie, ai sensi dell'articolo 4, comma 8, del Regolamento Consob. Ai fini del presente comma rilevano anche le operazioni compiute da Società controllate italiane o estere e non si considerano le operazioni escluse ai sensi del successivo articolo 8. Nei casi previsti dal presente comma, il documento informativo, che contiene informazioni, anche su base aggregata per operazioni omogenee, su tutte le operazioni considerate ai fini del cumulo, è messo a disposizione del pubblico entro quindici giorni:

- dall'approvazione dell'operazione o dalla conclusione del contratto che determina il superamento della soglia di rilevanza;
 - dal momento in cui la Banca ha avuto notizia dell'approvazione dell'operazione o della conclusione del contratto che determina la rilevanza, qualora le operazioni che determinano il superamento delle soglie di rilevanza siano compiute da Società controllate.
4. Nei termini previsti dai commi 2 e 3, la Banca dovrà inoltre mettere a disposizione del pubblico, in allegato al documento informativo o sul sito internet, e trasmettere alla Consob gli eventuali pareri degli Amministratori indipendenti e di esperti indipendenti. Con riferimento ai pareri di esperti indipendenti, possono essere pubblicati i soli elementi indicati nell'Allegato 4 al Regolamento Consob, motivando tale scelta.
 5. Qualora, in relazione ad un'operazione di maggiore rilevanza, la Banca sia altresì tenuta a predisporre un documento informativo ai sensi degli articoli 70, commi 4 e 5, e 71 del Regolamento Emittenti, essa può pubblicare un unico documento che contenga le informazioni richieste dall'Allegato 4 del Regolamento Consob e dai medesimi articoli 70 e 71 del Regolamento Emittenti. In tal caso, il documento è messo a disposizione del pubblico e trasmesso alla Consob nel termine più breve tra quelli previsti da ciascuna delle disposizioni applicabili.
 6. Inoltre la Banca, ai sensi dell'articolo 154-ter del TUF, fornisce informazione, nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale:
 - a) sulle singole operazioni di maggiore rilevanza concluse nel periodo di riferimento;
 - b) sulle altre eventuali singole operazioni con parti correlate, come definite ai sensi dell'articolo 2427, comma 2, del Codice Civile (ossia facendo riferimento ai principi contabili internazionali adottati dall'Unione Europea), concluse nel periodo di riferimento, che abbiano influito in misura rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati delle società;
 - c) su qualsiasi modifica o sviluppo delle operazioni con parti correlate descritte nell'ultima relazione annuale che abbiano avuto un effetto rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati delle società nel periodo di riferimento,anche qualora l'operazione sia stata realizzata da parte di Società controllate italiane o estere.

ART. 6

(Operazioni di competenza assembleare)

1. Fatto salvo quanto previsto al successivo comma 4, quando un'operazione di minore rilevanza con parti correlate è di competenza dell'Assemblea o deve essere da questa autorizzata, nella fase istruttoria e nella fase di approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre all'Assemblea, si applica la procedura prevista dall'articolo 3.
2. Fatto salvo quanto previsto al successivo comma 4, quando un'operazione di maggiore rilevanza con parti correlate è di competenza dell'Assemblea o deve essere da questa autorizzata, per la fase delle trattative, la fase istruttoria e la fase di approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre all'Assemblea, si applica la procedura prevista

dall'articolo 4. Nel caso in cui la proposta di deliberazione da sottoporre all'Assemblea sia approvata in presenza di un avviso contrario degli Amministratori indipendenti non correlati (o del Collegio Sindacale, secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2), in conformità allo Statuto e fermo quanto previsto dagli articoli 2368, 2369 e 2373 del Codice Civile, l'operazione non potrà essere compiuta qualora la maggioranza dei soci non correlati votanti esprima voto contrario all'operazione, purché i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il 10% del capitale sociale ordinario. In caso di avviso contrario degli Amministratori indipendenti non correlati (o del Collegio Sindacale), il Consiglio di Amministrazione dovrà includere, nella proposta di deliberazione assembleare, una previsione che consenta di dare esecuzione alla deliberazione stessa solo ove non consti il voto contrario di cui al precedente periodo. Ai fini dell'applicazione del presente comma, il parere subordinato ad una o più condizioni si considera favorevole se il Consiglio di Amministrazione, nell'approvare la proposta di deliberazione da sottoporre all'Assemblea, accoglie in modo integrale tutte le indicazioni alle quali è subordinato il parere.

3. Qualora vi siano aggiornamenti rilevanti da apportare al documento informativo pubblicato ai sensi dell'articolo 5, la Banca, entro il ventunesimo giorno prima dell'Assemblea, mette a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti, una nuova versione del documento.
4. Fermi gli obblighi informativi di cui all'articolo 5, ove applicabili, in caso di urgenza collegata a situazioni di crisi aziendale, non si applicano le procedure richiamate dai commi 1 e 2, in conformità a quanto previsto dallo Statuto, a condizione che:
 - a) l'organo che convoca l'Assemblea predisponga una relazione contenente un'adeguata motivazione delle ragioni dell'urgenza e il Collegio Sindacale riferisca all'Assemblea le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza;
 - b) la relazione e le valutazioni di cui sopra siano messe a disposizione del pubblico almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'assemblea presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti.

Se il Collegio Sindacale ha ritenuto sussistenti le ragioni di urgenza, entro il giorno successivo a quello dell'Assemblea la Banca mette a disposizione del pubblico con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti le informazioni sugli esiti del voto, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dai soci non correlati.

Se il Collegio Sindacale ha invece espresso valutazioni negative in ordine alla sussistenza delle predette ragioni di urgenza, fermo quanto previsto dagli articoli 2368, 2369 e 2373 del Codice Civile, l'operazione non potrà essere compiuta qualora la maggioranza dei soci non correlati votanti esprima voto contrario all'operazione, purché i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il 10% del capitale sociale ordinario. Il Consiglio di Amministrazione dovrà includere, nella proposta di deliberazione assembleare, una previsione che consenta di dare esecuzione alla deliberazione stessa solo ove non consti il voto contrario di cui al precedente periodo, in caso di valutazioni negative da parte del Collegio Sindacale.

ART. 7 (Delibere quadro)

1. Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di approvare specifiche delibere quadro relative a serie di operazioni omogenee effettuate con la medesima parte correlata.
2. Tali delibere quadro:
 - devono essere assunte in conformità alle procedure stabilite dagli articoli 3 e 4, che sono applicabili a seconda del prevedibile ammontare massimo delle operazioni oggetto della delibera, cumulativamente considerate, da realizzare nel periodo di riferimento;
 - devono avere efficacia non superiore a un anno dalla data della delibera e riferirsi a operazioni sufficientemente determinate, riportando almeno il prevedibile ammontare massimo delle operazioni da realizzare nel periodo di riferimento, anche ai fini della

- determinazione della procedura applicabile, e la motivazione delle condizioni previste;
- devono essere oggetto, con riferimento alle operazioni concluse in loro attuazione, dell'informativa trimestrale al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale di cui al successivo articolo 10, comma 1.
3. Alle singole operazioni concluse in attuazione della delibera-quadro non si applicano le procedure stabilite dagli articoli 3 e 4.
 4. Gli obblighi informativi previsti dall'articolo 5 per le operazioni di maggiore rilevanza sono applicabili in funzione del prevedibile ammontare massimo delle operazioni oggetto della medesima delibera, da realizzare nel periodo di riferimento. Le singole operazioni concluse in attuazione di una delibera quadro oggetto di un documento informativo non sono computate ai fini del cumulo previsto nell'articolo 5, comma 3.

ART. 8 (Casi di esclusione)

1. Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano:
 - i) alle deliberazioni assembleari di cui all'articolo 2389, comma 1, del Codice Civile, relative ai compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, e alle deliberazioni consiliari in materia di remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche, rientranti nell'importo complessivo preventivamente determinato dall'Assemblea, se previsto dallo Statuto, ai sensi dell'articolo 2389, comma 3, del Codice Civile;
 - ii) alle deliberazioni assembleari di cui all'articolo 2402 del Codice Civile, relative ai compensi spettanti ai membri del Collegio Sindacale;
 - iii) alle operazioni di importo esiguo, come definite all'articolo 2, comma 1, lettera E).
2. Fermo restando l'obbligo di fornire nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale le informazioni previste dal precedente articolo 5, comma 6, le disposizioni del presente Regolamento non si applicano:
 - i) alle delibere inerenti i piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'Assemblea ai sensi dell'articolo 114-bis del TUF e alle relative operazioni esecutive;
 - ii) alle deliberazioni, diverse da quelle indicate nel comma 1, in materia di remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche nonché degli altri Dirigenti con responsabilità strategiche, a condizione che la remunerazione assegnata sia coerente con le politiche di remunerazione approvate dall'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione e previo parere del Comitato per la Remunerazione;
 - iii) alle operazioni ordinarie che siano concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard. Nel caso in cui un'operazione abbia beneficiato dell'esclusione dall'obbligo di pubblicazione del documento informativo di cui al precedente articolo 5, la Banca, fermo quanto previsto dall'articolo 114, comma 1, del TUF:
 - comunica alla Consob, entro il termine indicato nell'articolo 5, comma 2, la controparte, l'oggetto e il corrispettivo delle operazioni che hanno beneficiato dell'esclusione;
 - indica nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale, nell'ambito delle informazioni previste dal precedente articolo 5, comma 6, quali tra le operazioni soggette agli obblighi informativi indicati in tale ultima disposizione siano state concluse avvalendosi dell'esclusione dall'obbligo di pubblicazione del documento informativo;
 - iv) alle operazioni con o tra società controllate, anche congiuntamente, nonché alle operazioni con società collegate, qualora nelle società controllate o collegate controparti dell'operazione non vi siano interessi significativi, come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera M), di altre parti correlate della Banca.
3. Fermi restando gli obblighi di informazione al pubblico previsti dal precedente articolo 5, le disposizioni del presente Regolamento non si applicano alle operazioni da realizzare sulla

base di istruzioni con finalità di stabilità impartite da Autorità di vigilanza, ovvero sulla base di disposizioni emanate dalla Capogruppo per l'esecuzione di istruzioni impartite da Autorità di vigilanza nell'interesse della stabilità del Gruppo.

4. Fermi restando gli obblighi di informazione al pubblico previsti dal precedente articolo 5, le procedure stabilite dagli articoli 3 e 4 non si applicano, in conformità a quanto previsto dallo Statuto, alle operazioni aventi carattere di urgenza, da realizzarsi anche da parte di Società controllate italiane o estere, che non siano di competenza dell'Assemblea e non debbano da questa essere autorizzate, a condizione che:
 - a) qualora l'operazione da compiere ricada nelle competenze di un Consigliere delegato o del Comitato Esecutivo, il Presidente del Consiglio di Amministrazione sia informato delle ragioni di urgenza prima del compimento dell'operazione;
 - b) tale operazione sia successivamente oggetto, ferma la sua efficacia, di una deliberazione non vincolante della prima Assemblea ordinaria utile;
 - c) l'organo che convoca l'Assemblea predisponga una relazione contenente un'adeguata motivazione delle ragioni dell'urgenza e il Collegio Sindacale riferisca all'Assemblea le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza;
 - d) la relazione e le valutazioni di cui sopra siano messe a disposizione del pubblico almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'assemblea presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti;
 - e) entro il giorno successivo a quello dell'Assemblea, la Banca metta a disposizione del pubblico con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti le informazioni sugli esiti del voto, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dai soci non correlati.

ART. 9

(Operazioni compiute da Società controllate)

1. Salvi i casi in cui la deliberazione, ai sensi della normativa vigente o della regolamentazione interna, sia riservata alla competenza dell'Assemblea della Società controllata o debba da questa essere autorizzata, le operazioni poste in essere da Società controllate (identificate, a tal fine, in base alla nozione di controllo prevista dall'articolo 2359 del Codice Civile) con le parti correlate della Capogruppo, come definite ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera A), sono riservate alla competenza deliberativa del Consiglio di Amministrazione della Società interessata, limitatamente alle operazioni che, se fossero deliberate dalla Capogruppo, rientrerebbero nei casi di applicazione delle procedure di cui agli articoli 3 e 4 del presente Regolamento.
2. Nei casi previsti dal comma precedente, nonché nei casi in cui la deliberazione sia di competenza dell'Assemblea o debba da questa essere autorizzata, la Società controllata è tenuta a sottoporre la proposta al Consiglio di Amministrazione della Capogruppo per un preventivo parere di conformità e ad informare quest'ultima anche ad avvenuto perfezionamento dell'operazione. Qualora sussistano motivate ragioni di urgenza, la Società controllata può deliberare in merito all'operazione anche in mancanza del parere preventivo, riservandosi di sottoporre la delibera al Consiglio di Amministrazione della Capogruppo alla prima occasione utile: tuttavia la Società controllata potrà dare esecuzione all'operazione solo in un momento successivo al parere favorevole della Capogruppo.
3. Nei casi in cui il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo esprima un parere ai sensi del comma 2, le disposizioni del presente Regolamento trovano applicazione, in quanto compatibili, come se l'operazione con parte correlata fosse deliberata dalla Capogruppo.
4. Qualora un'operazione faccia sorgere a carico della Capogruppo gli obblighi informativi di cui al precedente articolo 5, commi 2 e 3, la Banca richiede alla Società controllata le eventuali ulteriori informazioni necessarie per la predisposizione del documento informativo, che dovranno essere tempestivamente fornite.

5. Per l'adempimento degli obblighi di cui al presente articolo, alle Società controllate viene fornito o messo a disposizione, anche attraverso apposite procedure informatiche, il perimetro delle parti correlate della Capogruppo, tempo per tempo aggiornato.
6. Nei casi previsti dal comma 1, se parte correlata è chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una Banca o Società facente parte del Gruppo Banca CARIGE (o una società da costoro controllata o presso le quali gli stessi soggetti svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo, nonché con le società da queste controllate o che le controllano), per le obbligazioni di qualsiasi natura e gli atti di compravendita posti in essere, direttamente od indirettamente, con la Società medesima o per le operazioni di finanziamento poste in essere con altra Società o con altra Banca del Gruppo, trova altresì applicazione la procedura prevista dal "Regolamento in tema di obbligazioni di esponenti aziendali del Gruppo Banca Carige" redatto in base alla normativa di cui all'articolo 136 del TUB (all. E). Per esprimere l'assenso previsto dall'articolo 136, comma 2, del TUB, la Capogruppo osserva le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 9, e all'articolo 4, comma 10, applicabili a seconda della rilevanza dell'operazione.

ART. 10

(Informativa trimestrale - Adempimenti connessi e conseguenti)

1. Successivamente alla deliberazione di qualunque operazione con parti correlate, gli Organi delegati della Capogruppo e le Società controllate sono tenuti ad un'informativa trimestrale nei confronti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della Capogruppo, anche ai fini dei successivi adempimenti ai sensi dell'articolo 150 del TUF (all. F), e devono, se del caso, dare attuazione agli adempimenti informativi immediati o periodici nei confronti del mercato. In tale occasione, il Consiglio di Amministrazione esamina il perimetro delle parti correlate della Banca, contenente altresì specifica indicazione di quelle che avrebbero interessi significativi in un'operazione con o tra società controllate, anche congiuntamente, dalla Banca, o con società collegate della Banca medesima, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera M).
2. L'informativa ha ad oggetto l'esecuzione delle operazioni con parti correlate deliberate dal Consiglio di Amministrazione e l'attuazione delle delibere quadro assunte ai sensi dell'articolo 7, nonché le ulteriori operazioni con parti correlate concluse nell'esercizio dei poteri delegati. Con riferimento a queste ultime, in particolare, se l'operazione è stata definita ordinaria e le condizioni dell'operazione equivalenti a quelle di mercato o standard, l'informativa deve contenere oggettivi elementi di riscontro.
3. Nel caso in cui, con riferimento ad una determinata operazione, sussista un margine interpretativo in ordine all'applicazione del presente Regolamento, la struttura aziendale competente alla conduzione delle trattative e allo svolgimento della fase istruttoria è tenuta a predisporre, in tempo utile per gli adempimenti previsti dai precedenti articoli, una relazione, contenente le informazioni necessarie per la corretta identificazione dell'operazione, su cui raccogliere la valutazione della Direzione Generale, secondo le modalità da questa stabilite.
4. I Dirigenti con responsabilità strategiche devono trasmettere alla Segreteria Generale della CARIGE S.p.A., al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento o comunque all'atto dell'assunzione della carica che determina l'applicazione del presente Regolamento, e mantenere costantemente aggiornata una specifica dichiarazione di autoresponsabilità (conformemente allo schema allegato sotto la lettera G), utilizzata altresì ai fini dell'applicazione del "Regolamento in tema di obbligazioni di esponenti aziendali del Gruppo Banca Carige", in relazione a quanto previsto dall'articolo 136 del TUB, contenente fra l'altro l'indicazione:
 - degli stretti familiari dei soggetti interessati, intesi ai sensi del principio IAS 24;
 - del possesso, sia direttamente sia per interposta persona fisica o giuridica (e quindi anche tramite società controllanti e/o fiduciarie) o tramite gli "stretti familiari" di cui sopra, di titoli partecipativi (azioni, quote, ecc.), segnalando espressamente se questi consentano o meno

di esercitare il controllo, il controllo congiunto o l'influenza notevole oppure di detenere, direttamente o indirettamente, una quota significativa dei diritti di voto, secondo quanto indicato all'articolo 2, comma 1, lett. A).

5. In tema di operazioni con parti correlate, resta fermo quanto previsto dagli articoli 2343-bis, 2358, 2373, 2391, dagli articoli da 2497 a 2497-septies del Codice Civile, nonché dagli articoli 53 e 136 del TUB, e dalle relative disposizioni di attuazione. La dichiarazione come sopra rilasciata assume fondamentale rilievo, anche ai sensi dell'articolo 2391 del Codice Civile, al fine di determinare l'applicazione o meno della procedura stabilita dalla legge in tutti quei casi nei quali gli elementi oggettivi a disposizione per l'istruttoria della pratica non siano sufficienti a quantificare e qualificare l'interesse dell'esponente aziendale.
6. Inoltre i Sindaci che, per conto proprio o di terzi, abbiano un interesse in una determinata operazione con parti correlate informano tempestivamente e in modo esauriente gli altri Sindaci e il Presidente del Consiglio di Amministrazione circa natura, termini, origine e portata del proprio interesse.
7. Il Collegio Sindacale della Capogruppo vigila sulla conformità del presente Regolamento ai principi indicati nel Regolamento Consob, nonché sulla loro osservanza, e ne riferisce all'Assemblea ai sensi dell'articolo 153 del TUF, avvalendosi per lo svolgimento delle verifiche e degli accertamenti necessari anche delle strutture e delle funzioni di controllo interne alla Banca.

Allegati:

- A. Articolo 2391-bis Codice Civile
- B. "Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate", adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12/3/2010
- C. Comunicazione interpretativa della Consob n. DEM/10078683 del 24/9/2010
- D. Articolo 9 del Codice di Autodisciplina delle società quotate
- E. Articolo 136 del TUB
- F. Articolo 150 del TUF
- G. Schema della dichiarazione di autoresponsabilità